



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza Sindacale

N. 7 del DEL 30-05-2025

Oggetto:	APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI PER I TERRENI INCOLTI
----------	---

IL SINDACO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01.06.2023, con il quale si stabilisce, fra l'altro, il periodo durante il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio che è stabilito tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno.. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTE le indicazioni operative per l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione estiva giusta Circolare della Prefettura di Latina prot. n. 17716 del 12/03/2025;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 07/07/2016 relativa alle attività di taglio e pulizia di tutti i fondi e le aree al fine del contenimento del rischio di incendio con particolare attenzione alla stagione estiva nonché alle misure di igiene per la sicurezza pubblica e il decoro urbano, la quale sarà sostituita dalla presente;

VISTI

- Il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità; art.16 comma 1, che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- Il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;
- il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

- Legge 1 marzo 1975, n. 47 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, con indicazione delle attività vietate nei periodi di grave pericolosità;
- Il D.Lgs n. 285 del 1992 “Codice della strada” e s.m.i.;
- Le competenze del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s .m.i. nonché gli art. 7 e 7 bis in materia di sanzioni amministrative;

CONSIDERATO che

- L’ incendio boschivo, ai sensi dell’art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, è definito come *“un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*.
- L’applicabilità di questa definizione riguarda tutte le aree boscate, cespugliate o arborate, nonché terreni coltivati o incolti, i pascoli e le aree verdi presenti sul territorio del Comune di Pontinia anche urbanizzato;

CONSIDERATO che la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo d’incendi nei terreni coperti da sterpi, arbusti, vegetazione secca, e ciò, oltre a causare ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica, la tutela dell’incolumità delle persone e la conservazione delle cose;

TENUTO CONTO:

- degli episodi di incendio che si verificano in particolare nelle stagioni estive, di cui si hanno numerose testimonianze negli anni passati, sia sul territorio circostante che a livello nazionale;
- che la tendenza degli ultimi anni ha visto il verificarsi di stagioni calde prolungate e lunghi periodi di siccità che riguardano non solo i mesi estivi ma anche il resto dell’anno, determinando la presenza nelle aree anche urbane, di erbe e sterpaglie secche;
- che nel territorio comunale vi sono terreni incolti, anche in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere;
- che sistematicamente pervengono segnalazioni in merito allo stato d’incuria e abbandono in cui versano appezzamenti di terreno di proprietà privata, con presenza di rovi, arbusti e sterpaglie, che possono creare problemi di decoro, d’igiene, salute pubblica ed in molti casi date le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, nonché per la sicurezza della viabilità;

RITENUTO che nell’ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti rischi a tutela della salute e dell’incolumità pubblica oltre che della salvaguardia del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio;

CONSIDERATO pertanto:

- che per la stagione estiva è indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio;
- con continuità per tutto l’anno solare, è necessario che adeguate norme di gestione delle aree contribuiscano a limitare il suddetto rischio di incendio e garantire un adeguato livello di decoro urbano nonché di igiene e salute pubblica;

DATO ATTO, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione 7/2005, che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti sono vigenti i divieti di cui all’art. 91 del richiamato Regolamento

ORDINA

per le ragioni in premessa indicate, fatto salvo eventuali necessità di proroghe dovute a particolari condizioni impreviste ed imprevedibili che dovessero verificarsi,

per il periodo compreso tra il 15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE DI LEGGE, considerato periodo di massimo rischio incendi boschivi, con stato di grave pericolosità in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di

incendio di vegetazione o di incendio boschivo, in aree immediatamente ad esse adiacenti, di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti :

1) IL DIVIETO DI:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, se non specificatamente autorizzati;
- transitare e/o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2) IL RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE DI PREVENZIONE:

Prescrizioni per le attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è fatto obbligo di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Prescrizioni per l'uso di Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, è fatto divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è fatto obbligo, prontamente e contestualmente, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane che periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri e garantire la costante manutenzione della vegetazione presente provvedendo al taglio, alla potatura periodica di alberature, cespugli, arbusti, erba e quant'altro possa essere interessato da incendio.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, è fatto divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione nelle aree boschive di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di 100 metri da tali aree, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

E' fatto altresì divieto, nei terreni incolti o in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di bruciare la vegetazione spontanea come misura di contenimento della crescita. La vegetazione deve essere tagliata e le sterpaglie rimosse e correttamente smaltite.

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione di servizi idrici, delle strade e ferrovie, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali, di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse; è fatto altresì obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

Prescrizioni generali per la gestione delle Aree boscate, terreni e aree coltivate o incolte

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee infestanti, rovi. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio devono essere effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione

e conservazione dei terreni sia in aree urbane che extraurbane è fatto obbligo di garantire la pulitura dei terreni, mediante interventi di taglio, potatura, rimozione di rovi ed asportazione del materiale di risulta al fine di prevenire la propagazione di incendi, garantire adeguate condizioni di decoro e igiene pubblica limitando altresì il proliferare di specie infestanti (ratti insetti, serpenti) o animali randagi.

Disposizioni per le Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di attività turistiche e di strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali dalla presente ordinanza e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza

Disposizioni per le Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

ORDINA ALTRESI'

4) DI PROVVEDERE durante l'intero anno solare, alle sotto indicate attività:

- a) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- b) pulizia del proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba e di piante infestanti, mediante il taglio e la rimozione e regolare smaltimento delle stesse;
- c) costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante, con la conseguente rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio e delle potature, nonché dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- d) conservare i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi e che possono costituire pericolo di incendio;
- e) per i fabbricati o muri di cinta che delimitano le proprietà private confinanti con suolo pubblico, è fatto obbligo di estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile o lungo i relativi muri di cinta a confine col suolo pubblico, per tutta la loro lunghezza ed altezza al fine di evitare innesco di incendi oltre a garantire il decoro e la salubrità dell'area.
- f) All'Enel ed i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri;
- g) Alle Società di gestione delle Ferrovie, alle Società di gestione dei servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale e, in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti

e confinanti;

- h) di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre), come disposto nella presente ordinanza;

Le attività di cui al presente paragrafo devono essere eseguite dai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo, dai frontisti di terreni, strade, aree e comunque da tutti i proprietari di terreni, a propria cura e spesa, **periodicamente e con continuità ripetendole ogni qualvolta necessario.**

INFORMA

Che gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Agli Organi di Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

1. il controllo del territorio comunale;
2. il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. l'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l'imposizione del termine perentorio di giorni 10 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

AVVERTE

- 1) Chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato:

- a) In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, di cui alle lettere c) ed e) paragrafo 4) sarà elevata una sanzione da €.173,00 a €.694,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada ;
- b) In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi durante il periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO FINO A NUOVA DISPOSIZIONE DI LEGGE** sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €.5.000,00 e non superiore ad €.50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L. 353 del 21/11/2000.
- c) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi e manutentivi di cui ai paragrafi 2), 3) 4), per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

- 2) Che per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto:
- dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01.06.2023;
 - dal Codice della strada;
 - dal D.Lgs 152/2006 in materia ambientale.

- 3) che tutti i cittadini sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di rischio alle seguenti Autorità

competenti:

- **Numero unico di Emergenze – 112**
- **Vigili del Fuoco - 115**
- **Servizio Sanitario di Emergenza - 118**
- **Polizia Locale di Pontinia – 0773 841405**
- **Carabinieri - Forestali - 1515**
- **Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio - 803.555**
- **Stazione Carabinieri di Pontinia – 077386012**
- **Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Latina - 0773 209049**

DISPONE

- a) che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Pontinia e sostituisce l'Ordinanza n. 8 del 07/07/2016;
- b) che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
- Comando di Polizia Locale di Pontinia;
 - Stazione Carabinieri di Pontinia;
 - Stazione Carabinieri Forestali Latina e Terracina
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina;
 - Prefettura di Latina;
 - Questura di Latina;
 - Gruppo di Protezione Civile di Pontinia
 - Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
 - Provincia di Latina;
 - Acqualatina s.p.a.;
 - E-Distribuzione; -
 - Telecom Italia; -
 - ATER
 - Astral;
 - ANAS
 - Ferrovie dello Stato
 - Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa, è possibile proporre un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Lì, 30-05-2025

IL SINDACO
DOTT. ELIGIO TOMBOLILLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005